

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo I - Della trascrizione

Art. 2686 Sentenze

Devono essere trascritte, agli effetti dell'[articolo 2644](#), le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'[articolo 2684](#) in forza di un titolo non trascritto.